

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' PER IL 2011 (A.C. 3778 del 15/10/10) presentato il 29/10/2010.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti già apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2»;

2) al comma 2, le parole da: «sono ridotti» fino a «dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «, salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 decreto legge n. 93 del 2008 convertito in legge n. 216 del 2008, sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012», e al medesimo al comma 2, dopo le parole: «Le predette riduzioni a Province e Comuni sono ripartite», sono sostituite le parole da «secondo criteri» fino a «secondo un criterio proporzionale» con le seguenti: «dal Ministro dell'Interno, in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»;

3) al comma 3, dopo le parole: «sono ridotti, nell'anno successivo,» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 dei decreto legislativo n. 93 del 2008 convertito in legge n. 216 del 2008,»;

4) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa.»;

5) al comma 9, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono sostituite le parole: «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» con le seguenti: «assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

6) il comma 10 è soppresso;

7) al comma 11, sono sostituite le parole: «abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009» con le seguenti: «non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al Decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

8) al comma 13, dopo le parole: «ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «sottoposti al patto di stabilità interno» e dopo le parole «200 milioni» sono aggiunte le altre: «a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai Comuni,» e dopo le parole: «da ripartire con decreto del Ministro dell'interno» sono soppresse le parole da «emanato» fino a «patto di stabilità interno» e all'ultimo periodo, sono soppresse le parole: «tra le entrate valide» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese, entro il limite massimo complessivo di 300 milioni per il 2011 e 500 milioni annui per il 2012 e il 2013, effettuate dai comuni per far fronte a interventi certificati dal Segretario comunale e dall'organo di revisione come indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e cimiteri, nonché i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio.»

9) al comma 28, la parola «obbligatoriamente» è soppressa ovunque ricorra ed è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente: «La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa»;

10) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. In ogni caso i Comuni, che erogino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali.»;

11) al comma 30, la parola «obbligatoriamente» è soppressa e le parole «di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che erogino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali.»;

12) il comma 31 è soppresso;

13) il comma 32 è sostituito con il seguente:

«32. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27 sono aggiunte le parole: «purché, previa valutazione *ex ante* e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

a) l'assenza, in un'ottica dinamica, di perdite per la società;

b) l'assenza di aggravii di spesa per l'ente;

c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore.

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore».

b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

«27-bis. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei conti»;

c) al comma 29 le parole «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;

d) il comma 33-bis è soppresso e, conseguentemente, al comma 33-ter, le parole «derivanti dai commi 14-ter e 33-bis» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 14-ter» e, alla lettera a) le parole: «di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b),» e alla lettera b), le parole «quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e» sono soppresse.

5-ter Agli oneri di cui al comma 5-bis pari a 1.050 milioni di euro per il 2011 e a 1.750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies.

5-quater. All'articolo 11 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 44 per cento».

5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 5-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

5-sexies. Le disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 44 milioni di euro per l'anno 2013.

5-septies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

5-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura dei 95 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente al comma 9, primo periodo, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1200 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.275 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.220 milioni di euro per l'anno 2013.

1. 120. Rubinato

EMENDAMENTO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 138/2011 (MANOVRA AGOSTO 2011) presentato in data 09/09/2011.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente articolo le gestioni di servizi pubblici locali secondo il modello in house, che siano conformi al diritto comunitario, purché, previo parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:

- a) assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;
- b) l'assenza di aggravii di spesa per gli enti pubblici proprietari;
- c) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi

della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

d) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

e) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media di settore;

f) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa inferiore alla media di settore;

g) il raggiungimento anticipato degli obiettivi della normativa di settore rispetto alle scadenze stabilite.

4. 1. Rubinato